



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 19 / 2010
Prot n. 589

Roma, 3 marzo 2010

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(ESCLUSI QUELLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA,
DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA)

LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA,

AI PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA,
DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCIE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2010 recante: "Rivalutazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali."

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale* – n. 50 del 2 marzo 2010, sono stati fissati i nuovi limiti delle spese per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali.

Tali limiti sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 1 e 4, lett. a), della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dell'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, per il periodo anno 2004 - anno 2009.

In particolare la parte dispositiva del citato provvedimento ministeriale reca i seguenti aggiornamenti:

- le cifre fisse, indicate dall'articolo 5, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relative ai limiti di spesa per la campagna elettorale



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché di ciascun candidato in una lista regionale, sono rivalutate all'anno 2009 da euro 34.247,89 a euro 38.802,85;

- l'importo di euro 0.0054, relativo all'incremento previsto per i candidati di una lista provinciale, indicato all'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è rivalutato in euro 0,0061.

Si prega di voler dare ampia diffusione alla presente circolare, soprattutto nei confronti dei partiti, delle associazioni e dei gruppi politici presenti in ambito locale, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Paolo Guglielma